

N. 1370

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CIMMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1996

Trasferimento al Ministero del tesoro delle ritenute
sulle vincite del lotto

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto sulle vincite del gioco del lotto vengono effettuate ritenute rispettivamente dell'ordine dell'1 per cento a favore del fondo di previdenza del personale del disciolto ruolo del lotto del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e del 2 per cento a favore del fondo di buonuscita del personale dipendente dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

Gli importi derivati dalle trattenute citate vengono devoluti al personale delle due Amministrazioni sopra richiamate sotto forma di «integrazione» delle indennità di buonuscita, vale a dire in aggiunta alla ordinaria indennità prevista allo stesso titolo per contratto.

Si tenga presente che il gettito annuale del gioco del lotto attualmente si aggira sui 6.000 miliardi; ma è destinato a crescere notevolmente con l'attuazione della doppia estrazione settimanale e l'ampliamento della rete delle ricevitorie.

Le vincite, sulle quali viene effettuato il prelievo complessivo del 3 per cento (1 per cento più 2 per cento) si aggirano mediamente intorno al 50 per cento del gettito delle scommesse, vale a dire intorno ai 3.000 miliardi all'anno.

Conseguentemene le trattenute operate ammontano, annualmente a circa 90 miliardi, da ripartire, sotto forma di elargizione

extracontrattuale ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (oggi denominata Ente tabacchi italiano), creando così un grave ed ingiusto privilegio che mortifica e discrimina tutto il rimanente personale dipendente della pubblica amministrazione.

Per questi motivi si chiede la rapida approvazione del presente disegno di legge, tenendo altresì presente che mentre l'1 per cento a favore del personale del Ministero delle finanze non ha più ragion d'essere per la definitiva soppressione del ruolo del lotto, il 2 per cento a favore del personale dei Monopoli di Stato non viene ancora erogato in quanto non è stato ancora istituito l'organismo al quale affidare la gestione del relativo fondo: è, quindi, più facile revocare un beneficio di cui di fatto non si gode ancora.

L'ultimo comma dell'articolo unico del presente disegno di legge, cancella una vergognosa discriminazione punitiva contro i ricevitori del lotto, ex lottisti, introdotta con l'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In effetti, la totale abolizione di ogni distanza minima rispetto alle ricevitorie degli ex lottisti, priva questi ultimi di ogni bacino di utenza, mentre le ricevitorie dei tabaccaia, essendo ubicate ad una distanza minima di 250-300 metri fra loro, usufruiscono di un'area di rispetto e godono della tutela di un reddito minimo di 30 milioni, assicurato dalla legge, per la vendita dei soli tabacchi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni e al quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate al Ministero del tesoro e destinate al finanziamento dei programmi per la tutela dei beni culturali e ambientali nonché alla ricerca sul cancro e sull'AIDS.

2. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

